



# Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria  
Direzione Generale del Personale e delle Risorse  
Ufficio IV- Relazioni Sindacali

Prot. n.

Ai Rappresentanti delle OO.SS.

S.A.P.Pe.

O.S.A.P.P.

UILPA -P.P.

Si.N.A.P.Pe.

CISL - FNS

USPP

FSA - CNPP

CGIL FP/PP

OGGETTO: Orario di lavoro - precisazioni.

Si trasmette per opportuna informativa la ministeriale GDAP-0046563.U del 12 febbraio 2019 relativa alla materia in oggetto.

IL DIRETTORE GENERALE  
Pietro BUFFA



# Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria  
Direzione Generale del Personale e delle Risorse  
Ufficio IV - Relazioni Sindacali



Ai Sigg. Provveditori Regionali  
LORO SEDI

e.p.c.

Al Signor Capo Dipartimento  
Al Signor Vice Capo Dipartimento  
Ai Sigg. Direttori Generali  
SEDE

**OGGETTO:** Orario di lavoro – precisazioni.

Si porta doverosamente a conoscenza delle SS.LL. che questa Direzione Generale ha avuto modo di affrontare con i rappresentanti delle OO.SS. del Corpo di polizia penitenziaria il tema in oggetto relativamente al nuovo sistema informatico di gestione dei servizi, nel rispetto delle previsioni normative e contrattuali.

In proposito, nell'invitare le SS.LL. a trasmettere la presente ministeriale a tutte le Direzioni degli Istituti della circoscrizione regionale di competenza, si ritiene opportuno fornire una sintesi di quanto emerso nelle riunioni del 18 dicembre 2018 e 7 febbraio u.s.

Partendo dalla definizione di orario di lavoro e di orario di servizio la disamina della normativa vigente ha portato a ribadire le seguenti conclusioni.

Come noto l'orario di lavoro, misura della prestazione lavorativa, è il periodo di tempo giornaliero durante il quale il dipendente assicura la propria prestazione nell'ambito del rapporto di servizio. Si tratta del cardine del contratto di lavoro, in quanto stabilisce la durata della prestazione lavorativa, svolgendo, al tempo stesso, una funzione di tutela dell'integrità psico-fisica del dipendente.



# Ministero della Giustizia

L'orario di servizio, invece, è il periodo di tempo giornaliero necessario per assicurare la funzionalità delle strutture degli uffici pubblici e l'erogazione dei servizi all'utenza.

Le disposizioni in materia di orario di lavoro trovano fondamento nelle seguenti norme:

- Artt. 36 e 97 della Costituzione;
- Art. 63 della l. 1 aprile 1981, n. 121, recante *"Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza"*;
- Art. 12 del d.P.R. 31 luglio 1995, n. 395 recante *"Recepimento dell'accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di Polizia Penitenziaria e Corpo forestale dello Stato) e del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante le Forze di Polizia ad ordinamento militare (Arma dei Carabinieri e Corpo della Guardia di Finanza)"*;
- D. Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 recante *"Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro"*, il quale, in virtù dell'art. 2, comma 2, non si applica al personale delle Forze di polizia in relazione alle attività operative specificamente istituzionali;
- Art. 8 Accordo Nazionale Quadro d'Amministrazione (2004) per il personale appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria stipulato ai sensi dell'art. 3, comma 7, del d.P.R. 18 giugno 2002, n. 164;
- Art. 15 del d.P.R. 16 aprile 2009, n. 51 recante *"Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per le Forze di Polizia ad ordinamento militare, integrativo del d.P.R. 11 settembre 2007, n. 170, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007"*;



# Ministero della Giustizia

- Art. 10 del d.P.R. 15 marzo 2018, n. 39 recante *“Recepimento dell’accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare”*;

Dal combinato disposto delle disposizioni normative e contrattuali citate emerge che l’orario di lavoro:

- è stabilito in trentasei ore settimanali, al completamento delle quali concorrono anche le assenze riconosciute ai sensi delle disposizioni vigenti;
- è funzionale alle esigenze di servizio, perché è possibile diversificare le modalità di impiego del personale in relazione al contesto operativo di riferimento.

Ancora, l’articolazione dell’orario di lavoro è determinata secondo le seguenti tipologie di orario:

- orario articolato in turni;
- orario articolato su cinque giorni;
- orario articolato su sei giorni;
- orario flessibile.

La programmazione e l’articolazione dell’orario di lavoro giornaliero deve garantire:

- efficienza, efficacia, tempestività e trasparenza dell’azione amministrativa;
- la riduzione progressiva del ricorso al lavoro straordinario.

L’articolazione dei servizi su turni diversi, organizzata con orario di lavoro settimanale su sei o su cinque giorni lavorativi, e l’eventuale flessibilità dell’orario di lavoro sono demandate alla contrattazione decentrata, nelle forme di cui all’art. 3 dell’A.N.Q.

In relazione all’orario di lavoro, i turni di servizio della durata di sei ore, dovranno essere articolati su quattro quadranti orari nelle ventiquattro ore. La



# Ministero della Giustizia

possibilità di deroga al principio secondo il quale la prestazione lavorativa ordinaria è pari a 6 ore continuative di lavoro è demandata alla contrattazione decentrata.

Va rammentato che l'autonomia di cui si gode nell'ambito della contrattazione decentrata deve trovare spazio entro i limiti delle vigenti regole contrattuali nazionali e dell'Accordo Nazionale Quadro di Amministrazione vigente, delle risorse finanziarie assegnate nonché della tutela dell'integrità psico-fisica del lavoratore.

Per tale ragione devono considerarsi non derogabili i principi secondo i quali le giornate di assenza a vario titolo non possono essere seguite dall'espletamento di un turno notturno e non possono seguire ad un turno che termini dopo le ore 18:00 del giorno precedente ed il turno notturno deve essere effettuato, rispetto ad altri turni precedenti, con un intervallo di almeno otto ore.

Tanto premesso, in considerazione della necessità sottesa alla corretta attuazione delle disposizioni normative e contrattuali che disciplinano la materia, si invitano le SS.LL. a sensibilizzare tutte le Autorità dirigenti degli Istituti affinché diano concreta e conforme applicazione alle norme vigenti e se del caso ad apportare, previo Accordo con le OO.SS. territoriali, eventuali modifiche ai Protocolli di Intesa Locali laddove siano rilevabili previsioni difformi ai contenuti dell'Accordo Nazionale Quadro e del Protocollo di Intesa Regionale che parimenti non può prevedere clausole in contrasto con la normativa nazionale.

Si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL.

IL DIRETTORE GENERALE

Pietro Buffa